

Circolare n° 28 del 19/04/1972

Chiarimenti circa l'applicazione delle norme vigenti riguardanti gli impianti termici. Legge n. 615 del 13 luglio 1966 DPR n.1391 del 22 dicembre 1970 e Circ. M.I. n.73 del 29 luglio 1971

stato: norma vigente

Sono pervenute a questo Ministero da vari Comandi Provinciali, Enti e privati richieste di chiarimenti sulla corretta interpretazione di alcune disposizioni concernenti in particolare gli adempimenti attribuiti ai Comandi stessi ed ai privati loro proprietari degli impianti termici dalla legge n. 615 del 13 luglio 1966, dal relativo regolamento D.P.R. n. 1391 del 22 dicembre 1970, nei Comuni compresi nelle zone "A" e "B", e dalla Circolare n. 73 del 29 luglio 1971 di questo Ministero.

Al riguardo si precisa quanto segue:

1) Attestazioni e certificazioni indicate alla pagina 5 della circolare n. 73 del 29 luglio 1971.

Le attestazioni e certificazioni di cui sopra non sono obbligatorie. E' in facoltà del proprietario degli impianti o di chi per esso presentare detta documentazione, ma solo ed esclusivamente per gli impianti realizzati o trasformati nel senso definito dall'art. 3 del regolamento n. 1391 del 22 dicembre 1970 - dopo la data dell'8 luglio 1968.

2) Documentazione attestante l'esistenza dell'impianto alla data dell'8 luglio 1968.

E' da ritenere sufficiente apposita dichiarazione, anche contestuale all'istanza, del proprietario dell'impianto dalla quale risulti che detto impianto era preesistente alla data dell'8 luglio 1968 e che lo stesso non è stato trasformato. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa a norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme (l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nella attestazione, da parte del pubblico ufficiale notaio, cancelliere, segretario comunale che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive).

La dichiarazione, ovviamente, non è necessaria se la preesistenza dell'impianto alla data dell'8 luglio 1968 risulta dagli atti del Comando.

3) Domande per l'approvazione dei progetti di impianti termici

a) Per gli impianti di potenzialità superiore ad un milione di Kcal/h le domande vanno corredate della documentazione indicata alla lettera lo) dell'art. 12.1 del regolamento predetto;
b) per gli impianti inferiori ad un milione di Kcal/h può essere richiesta, oltre al modello indicato alla lettera a) del citato art. 12.1, una documentazione grafica concernente principalmente l'aspetto antincendio dell'impianto in esame. Al fine di evitare la richiesta di indispensabili e costose modifiche all'atto del collaudo e quindi a lavori compiuti, è data facoltà ai Comandi al momento della presentazione della domanda, di richiedere una documentazione integrativa rispetto a quella prevista dal regolamento, lasciando arbitro il privato di ottemperarvi. Nell'ipotesi che tale documentazione facoltativa venga prodotta, sulla stessa i Comandi esprimeranno il proprio giudizio all'atto dell'esibizione;
c) la documentazione indicata ai punti a) e b) va richiesta solamente per gli impianti nuovi o da trasformare o da ampliare. Per gli impianti esistenti alla data dell'8 luglio 1968 non è prescritta, dalla legge e dal regolamento già citati, la presentazione di una nuova documentazione. Tuttavia, sotto l'aspetto antincendio, valgono le considerazioni fatte al secondo comma del precedente punto b).

4) Accertamento del contenuto di particelle solide e/o di composti dello zolfo nei fumi da effettuarsi in sede di collaudo.

a) Tali accertamenti non sono richiesti per gli impianti esistenti alla data dell'8 luglio 1968 che non sono stati trasformati.
b) Per gli impianti nuovi o trasformati o ampliati la presentazione del documento indicato al n. 1) di pagina 5 della citata Circolare n. 73 è in facoltà del proprietario dell'impianto.
c) Ove i Comandi al momento del collaudo per difetto di sufficienti attrezzature non siano in condizioni di effettuare l'accertamento di cui all'art.13.9 del regolamento numero 1391, nel redigere l'attestazione di collaudo faranno esplicita riserva di procedere successivamente a detto accertamento. Si prega di assicurare adempimento.